



Regolamento per la disciplina delle acquisizioni di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 36 del d.lgs 50/2016.

Approvato con Delibera del Consiglio d’Amministrazione n° 4 del 31/01/2019

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E COMPETENZE

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE-

1. Il presente regolamento disciplina le acquisizioni di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 36 del d.lgs 50/2016.
2. Il presente regolamento non disciplina le modalità di stipulazione di contratti attivi.

ARTICOLO 2 -ORGANIZZAZIONE E COMPETENZE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI-

1. La competenza alla realizzazione delle procedure, alla stipula dei contratti di cui al precedente art. 1 e alla rappresentanza della Casa di Riposo, per quanto concerne tutti gli affidamenti oggetto del presente regolamento viene affidata:
 - per appalti fino a € 40.000 (la determina coincide con l’aggiudicazione) la competenza spetta al Segretario Direttore;
 - per appalti di importo superiore a € 40.000 ed inferiori alla soglia comunitaria la competenza spetta al Segretario Direttore.

TITOLO II

PROCEDURE

ARTICOLO 3 -PRINCIPI GENERALI-

1. Il presente regolamento nasce dall’esigenza di una contrattazione più snella e meno connotata da aspetti formali ed è finalizzato ad assicurare la maggiore economicità, efficacia e tempestività della spesa nonché la massima funzionalità dei servizi dell’Casa di riposo. A fondamento dell’attività contrattuale oggetto del regolamento, che nel perseguimento dell’interesse pubblico è regolata dai principi informativi e criteri operativi riportati ai punti successivi, deve essere la soddisfazione delle



esigenze della persona assistita in un'ottica complessiva di risultato e pertanto il fattore prezzo non è di regola l'unica variabile, da considerare per l'aggiudicazione.

2. Tenendo conto dei criteri di speditezza, proporzionalità, adeguatezza e idoneità dell'azione amministrativa rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento, deve essere garantita, ove possibile, la concorrenzialità, salvo che si riscontrino casi di privativa industriale, di esclusività tecnica e di urgenza.

3. Le opportunità negoziali devono essere prospettate in modo paritario a tutti gli operatori economici e la Casa di riposo deve fare uso imparziale delle informazioni di cui è in possesso.

4. La negoziazione deve essere caratterizzata da correttezza, trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, riservatezza, in particolare per quanto concerne l'uso delle informazioni ricevute dagli operatori economici a tutela dei legittimi interessi degli stessi in ordine alla protezione di specifici segreti tecnici.

5. La Casa di riposo promuove inoltre la formazione e la qualificazione delle figure, chiamate a svolgere attività di valutazione nelle procedure di acquisto, il ruolo di responsabile unico del procedimento e/o di direttore dell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 4 PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE-

1. La Casa di riposo provvede alla programmazione biennale delle procedure relative a forniture e servizi ai sensi dell'art.21 del d.lga 50/2016.

2. L'attività di programmazione deve seguire le prescrizioni disposte dal DM delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14.

ARTICOLO 5 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO E DI ESECUZIONE DI CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE.

1. Il Segretario-Direttore secondo quanto disposto dall'articolo 2 qualora non intenda egli stesso assumere la responsabilità per la procedura, individua in forma scritta il responsabile del procedimento in seno all'unità organizzativa alla quale è preposto.



2. A seconda delle esigenze e delle necessità il responsabile del procedimento può servirsi del supporto di persone o strutture di comprovata competenza tecnica e/o specifica professionalità o dell'ausilio degli utilizzatori dei prodotti o servizi da acquistare.

Il responsabile unico del procedimento può individuare un direttore dell'esecuzione del contratto con le competenze definite dal Codice dei contratti pubblici e dalle relative disposizioni applicative.

ARTICOLO 6 -DETERMINA A CONTRARRE-

1. Ogni procedura di affidamento deve essere preceduta da una determina a contrarre che contenga la descrizione del bisogno da soddisfare, la quantificazione dell'importo necessario per soddisfare tale bisogno ed il nominativo del responsabile unico del procedimento.

2. La determina a contrarre è sottoscritta dal Segretario-Direttore secondo quanto disposto dall'articolo 2 del presente documento.

3. Nella procedura di affidamento diretto la stazione appaltante può procedere tramite una unica determina a contrarre che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

ARTICOLO 7 -DISCIPLINA DEI RAPPORTI CONTRATTUALI-

1. I rapporti contrattuali tra Casa di riposo e gli operatori economici sono regolati da uno o più dei seguenti elementi:

- a) dalle clausole del contratto;
- b) dalle disposizioni del capitolato speciale;
- c) dalle indicazioni riportate nella richiesta di offerta/lettera d'invito;
- d) dal Codice civile e dalle altre disposizioni inerenti la materia contrattuale, per quanto non disciplinato e previsto dai precedenti atti o qualora i precedenti atti non siano presenti.

ARTICOLO 8 -ATTIVITÀ NEGOZIALE-

1. Pur considerando che, secondo la normativa vigente, il ricorso alle convenzioni CONSIP per le IPAB risulta facoltativo, Preliminarmente ad ogni acquisto il Responsabile Unico del



Procedimento provvede a verificare che, per soddisfare il bisogno rilevato, non esista alcuna Convenzione Consip disponibile e, se disponibile effettua adeguate valutazioni;

2. Ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., gli affidamenti oggetto del presente Regolamento possono essere effettuati secondo le seguenti modalità:

- per importi inferiori a 10.000,00 euro IVA esclusa, mediante affidamento diretto, anche senza richiedere due o più preventivi;
- per importi pari o superiori a 10.000,00 euro e fino a 40.000 euro richiedendo almeno due preventivi;
- per importi pari o superiori a 40.000,00 euro e fino al valore delle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del D.lgs. 50/2016 mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti in tal numero soggetti interessati, di almeno cinque operatori economici.

Gli operatori da invitare alla procedura sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

In deroga a quanto sopra riportato per appalti di importo inferiore a 10.000 euro si può comunque prescindere dai preventivi quando:

- sussistono motivi di estrema urgenza (da motivare nell'atto di aggiudicazione);
- nel caso in cui la congruità dell'offerta presentata sia giustificabile (anche in assenza di altri preventivi pervenuti);
- nel caso di unico operatore economico presente nell'elenco fornitori
- in caso di prestazioni standardizzate per le quali la congruità del prezzo non necessita di confronto tra più preventivi;
- in caso di richiesta di specifica prestazione per motivate esigenze cliniche;
- in caso di prestazioni complementari per le quali l'affidamento ad operatore diverso comporterebbe notevoli disagi tecnici ed economici,
- in caso di proroga tecnica nelle more dell'espletamento di una procedura in corso.

I preventivi possono essere richiesti ad operatori economici ricercati per tramite di avvisi pubblicati sul sito internet dell'Amministrazione.

3. Per appalti di importo superiore a 40 mila euro, l'Amministrazione pubblica un avviso sul proprio sito nello spazio "amministrazione trasparente". L'Avviso contiene l'oggetto dell'appalto, la documentazione necessaria per manifestare l'interesse, i requisiti minimi di qualificazione e il criterio che verrà utilizzato per scegliere gli operatori che dovranno essere invitati alla procedura.

4. L'avviso deve essere pubblicato per 15 giorni riducibili a 5 in caso di urgenza.



5. Il criterio di aggiudicazione da utilizzare per la individuazione della migliore offerta dovrà essere quello della offerta economicamente più vantaggiosa, salvo i casi previsti dal comma 4 dell'art.95 del D.Lgs 50/2016, per i quali può essere utilizzato il criterio del prezzo più basso.

6. Gli affidamenti avvengono nel rispetto del principio di rotazione.

7. Nella scelta il RUP dovrà rispettare il criterio di rotazione: pertanto se durante lo stesso anno vengono effettuate più procedure per la medesima voce di spesa non possono sempre essere coinvolti gli stessi 5 operatori, ma devono poter essere coinvolti, nelle successive procedure, anche ulteriori operatori non invitati in precedenza.

La rotazione non si applica:

- quando l'amministrazione realizza una procedura invitando tutti gli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse alla partecipazione;
- nei confronti degli operatori economici invitati nella procedura immediatamente precedente che non siano risultati aggiudicatari qualora si ampli il numero degli operatori da invitare del numero di operatori che sono già stati invitati nella precedente procedura analoga;
- nelle more dell'espletamento di una procedura in corso, qualora il cambio dell'operatore economico comportasse un notevole disagio clinico, tecnico e/o economico;
- mai per appalti di importo inferiore a mille euro.

8. Fatto salvo quanto sopra previsto l'affidamento o l'invito ad un operatore economico uscente ha carattere eccezionale e deve essere motivato con riferimento alla particolare struttura del mercato, al grado di soddisfazione maturato nella precedente esperienza contrattuale e alla competitività della sua offerta rispetto alla media delle altre offerte.

9. In caso di utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte tecniche deve essere effettuata da una commissione giudicatrice nominata in conformità a quanto disposto dall'art.77 del d.lgs 50/2016.

Si può prescindere dalla nomina della commissione di valutazione qualora l'attribuzione dei punteggi di valutazione qualitativa sia identificabile al momento della presentazione dell'offerta sulla base di una griglia predefinita.

I componenti della Commissione all'atto della nomina devono sottoscrivere una autodichiarazione relativa all'assenza di incompatibilità e conflitti di interesse.

L'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive dei membri delle commissioni di valutazione sull'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, comma 9 del Codice dei contratti pubblici viene effettuata a campione dal responsabile unico del procedimento.



ARTICOLO 9 -TERMINI-

1. In caso di pubblicazione dell'avviso per la ricezione di manifestazioni di interesse alla procedura l'amministrazione concede di regola un termine di 15 giorni agli operatori economici per la presentazione della domanda di partecipazione.

Per motivi di urgenza tale termine può essere ridotto fino a 5 giorni.

2. I termini di ricezione delle offerte, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non possono essere inferiori a 7 giorni dalla relativa data di richiesta

ARTICOLO 10 -CONCLUSIONE DEL CONTRATTO-

1. I contratti sono conclusi Dal Segretario Direttore di cui al precedente art. 2.

2. A seguito di affidamento diretto e procedura negoziata ogni contratto può essere concluso tramite corrispondenza commerciale, secondo l'uso del commercio. Il contratto è validamente concluso a seguito della comunicazione dell'accettazione dell'offerta al contraente sottoscritta digitalmente dal Segretario-Direttore.

ARTICOLO 11 -FORME DI PUBBLICITÀ DEGLI ESITI DELLE PROCEDURE-

1. La stipulazione deve essere preceduta da un provvedimento di aggiudicazione del Segretario-Direttore.

Tale aggiudicazione deve contenere:

- oggetto;
- motivazione dell'eventuale mancata suddivisione in lotti;
- criterio di selezione;
- punteggi attribuiti agli offerenti nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
- aggiudicatario;
- spesa prevista.

2. Per tutte le procedure di affidamento si provvede alla pubblicazione e all'aggiornamento tempestivo sul sito web [www\casacahrilas.com](http://www.casacahrilas.com) delle informazioni indicate all'art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012.



ARTICOLO 12 - CAUZIONE E PENALITA'

1. A garanzia dell'esecuzione del contratto gli aggiudicatari prestano idonee cauzioni, in misura pari al 10 % dell'importo del contratto stesso.

Tale percentuale può essere ridotta conformemente a quanto previsto dall'art.93 del d.lgs 50/2016.

Si prescinde dal richiedere una cauzione a garanzia dell'esecuzione del contratto d'appalto nei seguenti casi:

- a. per contratti di importo inferiore a € 40.000,00;
- b. per contratti di importo superiore a € 40.000,00 nel caso di operatori economici di comprovata solidità nonché di forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, qualora l'aggiudicatario sia disponibile ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione di almeno lo 0,5%.

2. Al termine del periodo di validità del contratto e previa verifica della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni contrattuali, la cauzione viene svincolata su richiesta dell'aggiudicatario.

3. Nelle condizioni contrattuali e nelle richieste di offerta vengono eventualmente previste le penalità per l'inadempienza o il ritardo nell'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi, nonché la specifica possibilità per la Casa di Riposo Casa Charitas di procedere alla risoluzione del contratto nonché di escludere il fornitore inadempiente per un periodo di tempo fino a tre anni dagli inviti a partecipare a procedure per l'aggiudicazione di lavori, forniture e servizi.

TITOLO III

CONTROLLI E ORDINI

ARTICOLO 13 -VERIFICHE E CONTROLLI NELLA ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA DI BENI-

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 14, la regolare esecuzione dei contratti di fornitura è verificata dal personale del magazzino ove avviene la consegna dei beni o per beni



consegnati direttamente ai reparti/servizi da persona incaricata dal Direttore/Responsabile dei Servizi riceventi

2. Il ricevente deve provvedere alla immediata verifica dei beni, qualora la loro qualità e corrispondenza alle specifiche richieste, nonché all'eventuale campionatura presentata in sede di offerta, possa essere accertata a vista. Negli altri casi la verifica deve essere effettuata entro il termine di cui all'art. 1512 del Codice Civile ovvero entro un diverso termine se pattuito contrattualmente.

Equivale alla attestazione di regolare esecuzione della fornitura il visto senza indicazione di alcuna riserva apposto sul d.d.t. (documento di trasporto) o sulla copia della fattura.

3. Il personale di magazzino deve tempestivamente comunicare le risultanze delle proprie verifiche al RUP ovvero al DEC, quando nominato.

4. Il RUP o, qualora nominato, il DEC deve immediatamente contestare al fornitore ogni inadempimento che venisse accertato in sede di ricevimento dei beni, nonché segnalarlo all'unità operativa che ha effettuato l'acquisto. L'inserimento del carico dei beni nel sistema informatico di magazzino attesta la regolare esecuzione della fornitura.

5. Nel caso in cui l'inadempimento venisse riscontrato dal reparto/servizio di destinazione, esso deve venire segnalato immediatamente ed in forma documentabile al RUP o al DEC quando nominato.

ARTICOLO 14- VERIFICHE E CONTROLLI NELLA ESECUZIONE DEI CONTRATTI-

1. La verifica di qualità dei beni forniti è effettuata dal Segretario -Direttore o dal Responsabile del servizio o suo incaricato.

ARTICOLO 15 CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEI SERVIZI E DEI LAVORI

1. La regolare esecuzione e la qualità dei servizi prestati sono accertati dai responsabili delle unità operative destinatarie dei servizi o da loro delegati oppure dall'unità operativa che ha effettuato l'acquisto/ordine. Equivale alla attestazione di regolare esecuzione del servizio il visto senza



indicazione di alcuna riserva apposto sul rapporto di lavoro o sul d.d.t. (documento di trasporto) o sulla copia della fattura.

2. Nel caso di accertato inadempimento, esso deve venire segnalato immediatamente ed in forma documentabile all'unità operativa che ha effettuato l'acquisto/ordine.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 16 NORME COMUNI A TUTTI I CONTRATTI DI ACQUISIZIONE - RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti nonché le disposizioni in materia di appalti pubblici.

2. Il presente regolamento si intende integrato dalle disposizioni contenute nel piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza e nel codice di comportamento per il personale della Casa di riposo.